



# CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

CAP 37057

Provincia di Verona  
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290111  
Fax. 045 9251163

## ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 30/09/2024

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025.**

### IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di San Giovanni Lupatoto risulta inserito nella zona IT0521 (Agglomerato di Verona);
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

ATTESO CHE:

- in data 23 settembre 2024 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato l'adozione di misure idonee per prevenire il superamento del parametro PM10; in tale seduta è stata data

indicazione ai Comuni facenti parte dell'agglomerato di Verona, di prevedere con apposite ordinanze, alcune domeniche "ecologiche", nel periodo ricompreso dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, con blocco della circolazione, al fine di sensibilizzare la popolazione sui temi ambientali e di mobilità sostenibile, adottando provvedimenti specifici a tutela di tali valori, anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali;

#### RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
  - Nessuna allerta - verde;
  - Livello di allerta 1 - arancio;
  - Livello di allerta 2 - rosso.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicata dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari due giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

PRESO ATTO della estensione della limitazione della circolazione al livello verde per i veicoli euro 4 diesel a partire dal livello di "allerta verde" stabilito nell'ambito dell'Accordo del Bacino Padano;

VISTO il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 02 luglio 2019;

#### CONSIDERATO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata al BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenenti le misure straordinarie, presentate nel corso del C.I.S. - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 10 marzo 2021;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente del 7 gennaio 2021 Registro Ufficiale U.0000237.07-01-2021;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

VISTI inoltre:

- la D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1045 del 23/08/2022 (BUR n. 112 del 20/09/2022) relativa all'avvio del progetto MOVE IN (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'utilizzo dei dispositivi telematici e disposizioni attuative che ha lo scopo di consentire di contemperare le esigenze dei cittadini e le finalità di tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria che dovrebbe trovare prossima attuazione;

Considerato che il Comune di San Giovanni Lupatoto provvederà ad individuare le giornate per l'adozione di provvedimenti di limitazione della viabilità al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, con successivi provvedimenti limitativi del traffico, al fine di abbinare alle chiusure eventi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali;

Ritenuto che, nelle giornate sopra individuate, la chiusura totale al traffico veicolare di ampie zone del territorio, nonché la deviazione del flusso veicolare lungo le strade che conducono all'Autostrada ed alle strade extraurbane principali, dovrà consentire di limitare sensibilmente la concentrazione di veicoli nel centro abitato del capoluogo e delle frazioni, sensibilizzando la popolazione sui temi dell'ambiente e dell'inquinamento;

### **ORDINA**

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite a partire dal 01.10.2024 fino al 30.04.2025:

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:

- 1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M, omologati EURO 0 ed EURO 1;
- 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1;
- 1.3. veicoli alimentati a gasolio categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.4. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.5. motoveicoli e ciclomotori categoria L, omologati EURO 0.

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1. veicoli alimentati a benzina categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.3. veicoli alimentati a gasolio categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5;
- 2.4. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 2.5. motoveicoli e ciclomotori categoria L, EURO 0, EURO 1.

3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1. veicoli alimentati a benzina categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.3. veicoli alimentati a gasolio categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO;
- 3.4. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 3.5. motoveicoli e ciclomotori categoria L, omologati EURO 0, EURO 1;
- 3.6. limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 5; in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.

4. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione.

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco. Restano escluse:

- autostrade;
- strade di interesse regionale;
- tratti di collegamento tra le strade indicate nei punti precedenti;
- svincoli autostradali;
- parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;
- strade uniche di accesso a tangenziali e a strada statale 434 "Transpoliana".

5. Esclusioni dal divieto di circolazione.

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice della Strada:

- a) veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, protezione civile, pronto intervento);
- b) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- c) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) dal Codice della Strada;
- d) veicoli elettrici;

e) veicoli aderenti al progetto "MOVE IN" (monitoraggio dei veicoli inquinanti), di cui alla DGRV n. 1045 del 23/08/2022.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024:

### **ORDINA**

1. il divieto a mantenere acceso il motore:

a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di impianti semaforici;  
Inoltre,

### **INVITA**

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;

2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

3. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 - 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;

b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;

c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;

d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

4. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;

b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;

c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;

d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;

e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;

- f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

### **AVVISA CHE**

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

### **Sanzioni previste.**

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000. Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale e le altre forze di Polizia provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Locale (recapiti 045 8290221, indirizzo di posta elettronica polizia.municipale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it) o all'Ufficio Ecologia (recapiti 045 8290256-287).

### **DISPONE INFINE**

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante sito internet del Comune.

- che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- All'Albo Pretorio - sede;
- All'Ufficio Servizi Esterni Manutenzioni sede;
- All'Ufficio Ecologia sede;
- All'Ufficio Polifunzionale sede;
- Alla Prefettura di Verona - via Santa Maria Antica, 1 - 37121 Verona;

- Al Comando del Corpo di Polizia Locale comunale;
- Al Comando Carabinieri di San Giovanni Lupatoto;
- Alla Provincia di Verona – Settore Ambiente - Via Delle Franceschine, 10- 37100 Verona:  
pec: polizia.provinciale.vr@pecveneto.it
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona - Via Salvo D'Acquisto, n. 7, 37122 Verona: pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
- All'Arpav di Verona - Via Dominutti, n. 8 - 37100 Verona: pec: dapvr@pec.arpav.it.

**Il Sindaco**  
**Avv. Attilio Gastaldello**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni Lupatoto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GASTALDELLO ATTILIO in data 30/09/2024